



Dep. Cont. N. 452 del 31/03/2012

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**1° Dipartimento U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, politiche Culturali
U.O. Legale e contenzioso U.O. Studi e consulenze giuridiche**

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 40 del 23/3/2012

**OGGETTO: Procedimento Penale n. 9271/01 N.R. -N.637/08 R.G. TRIB. -SENT.
1667/08..Liquidazione di € 7.447,31 Compensazione**

II DIRIGENTE

PREMESSO che il Tribunale di Messina , seconda sezione penale ha assolto il Dr. Giuseppe Buzzanca, per non aver commesso i reati a lui ascritti, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Provincia Regionale di Messina;(RGNR N. 9271 SENT. N. 1667/08).

CHE il Dr. Giuseppe Buzzanca con nota in atti prot. 16547/11 del 4/05/2011 ha chiesto il rimborso delle spese legali , pari ad € 7.447,31, comprensivi di onorari, tassa parere Ordine degli avvocati, bolli, C.P.A. e I.V.A. dallo stesso sostenute per la propria difesa nel procedimento de quo, come specificate nella fattura n- 6/2011 dell'avvocato difensore dello stesso;

CONSIDERATO che si ritiene di dovere accogliere l'istanza di cui sopra, così come operato in altre fattispecie e ricorrendone le medesime condizioni, sia fattuali che giuridiche e di procedere alla liquidazione della somma richiesta a titolo di rimborso spese , ai sensi dell'art. 39 L.R. 145/80; Direttiva CO.RE.CO. Palermo del 05/12/1996 e art. 24 L.R. n. 30/2000;

RISCONTRATA la regolarità della parcella;

CONSIDERATO CHE, pertanto, l'Ente è debitore nei confronti del Dr. Buzzanca di € 7447,31 ;

CONSIDERATO -D'ALTRA PARTE - CHE, con decisione n.101/A/2010, emessa dalla Corte dei conti sez. giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, Il Dr. Buzzanca è stato condannato a rifondere questo Ente della somma di € 11.160,00. oltre rivalutazione ed interessi legali e, pertanto, la somma di € 7.447,31 può essere detratta dall'importo di € 11.160,00= derivante dalla decisione della Corte;

CONSIDERATO che, il Dr. Buzzanca ha accettato con nota del 06/03/2012 la proposta di compensazione di cui alla nota prot. n. 6393/12 del 21/02/2012 , dichiarando, altresì di voler estinguere il debito rimanente di € 3.124,50=;

RITENUTO, DUNQUE, di procedere alla compensazione tra la somma dovuta da questo Ente e quella di cui lo stesso è creditore;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.43 del 18.3.1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento.

VISTO il Testo Coordinato delle leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

IMPEGNARE la somma di €. 7.447,31 sul cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce " Spese per liti, arbitrati etc" del Bilancio Provinciale 2012 in corso di predisposizione dando atto che la somma è contenuta nel 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

LIQUIDARE la superiore somma di € 7.447,31 al Dr .Giuseppe Buzzanca C.F. **BZZGPP54A02A638C**, a titolo di rimborso spese relative al procedimento n. 9271/01 1620/06 R.G. N.R. Procura della Repubblica di Messina a seguito del Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Messina ;

PRELEVARE la suddetta somma di € 7.447,31 dall'impegno di spesa come sopra assunto;

EMETTERE mandato di pagamento intestato a Giuseppe Buzzanca nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 02/01/1954 il C.F. **BZZGPP54A02A638C**, emettendo, contestualmente, **ordinativo di introito** dello stesso importo attingendo dall'accertamento 1590 cap. 196/ER; riportata in elenco nella determinazione dirigenziale n. 182 del 14/12/2011, di accertamento somme;

Dichiarare, pertanto, estinto per compensazione il debito della Provincia pari ad euro 7.447,31 e parzialmente soddisfatto il credito della Provincia Regionale di Messina per un ammontare complessivo di € 12.693,48 (comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria) per cui, considerato anche il precedente acconto di € 2121,67. residua l'importo di € 3124,50 che il Dr. Buzzanca ha dichiarato di voler estinguere successivamente (vedasi nota del 6 marzo 2012, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.ro 10323/12);

Demandare al competente ufficio della Ragioneria Generale di verificare a'avvenuto introito delle somme residue.

2° DIP. 1° U.C. U.C. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 60 Atto 60 del 23/03/12


Importo € 7.447,31

Disponibilità Cap. 2260 An. 2012

Messina 30/03/12 // Funzionario

IL DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo



Il Dirigente del Settore Finanziario attesta, ai sensi del quinto comma dell'art. 55 della L.n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991, che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria ed imputazione sul Cod. 10110903, Cap. 2260, alla voce " Spese per liti, arbitrati, ecc....." del Bilancio Provinciale 2012 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nel 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2011

IL DIRIGENTE DEL 2° DIPARTIMENTO-RAGIONERIA GENERALE

Dr. Antonino Calabro





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

≈ 1° Dipartimento ≈

U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso U.O. Studi e consulenze giuridiche

SCHEDA TRASMISSIONE

- DETERMINAZIONE n° 60 del 23.3.2012
- DISPOSITIVO DI PAGAMENTO n° _____ del _____
- PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
- PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
- _____

OGGETTO: Procedimento Penale n. 9271/01 N.R. -N.637/08 R.G. TRIB. -SENT. 1667/08..Liquidazione di € 7.447,31=compensazione

REFERENTE a. Bottaro TEL. 2243

NOTE: 65618

RICEVUTA DALL'U.D. RAGIONERIA GENERALE	IN DATA	<u>28/3/12</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
Qual. delegato TRASMESSA DALL'U.O. SECRETARIA	IN DATA	<u>28/3/12</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
RICEVUTA DA U.O. SECRETARIA	IN DATA	_____	FIRMA	<u>[Firma]</u>
TRASMESSA SECRETARIA RAGIONERIA GENERALE	IN DATA	<u>29/03/12</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
RICEVUTA DA U.O. SECRETARIA	IN DATA	<u>30/03/12</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
TRASMESSA DA U.O. SECRETARIA UFFICIO IMPEGNI	IN DATA	<u>30/03/12</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
RICEVUTA DA U.O. _____	IN DATA	_____	FIRMA	_____
TRASMESSA DA U.O. <u>SEGA</u>	IN DATA	<u>30/03/12</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
RICEVUTA DA U.O. _____	IN DATA	_____	FIRMA	_____
TRASMESSA DA U.O. _____	IN DATA	_____	FIRMA	_____
RICEVUTA DA UFFICIO PROPONENTE	IN DATA	_____	FIRMA	_____



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

≈ 1° Dipartimento ≈

U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso U.O. Studi e consulenze giuridiche

SCHEDA TRASMISSIONE

X DETERMINAZIONE n° 40 del 23, 3, 2012

DISPOSITIVO DI PAGAMENTO n° _____ del _____

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: Procedimento Penale n. 9271/01 N.R. -N.637/08 R.G. TRIB. -SENT. 1667/08..Liquidazione di € 7.447,31=compensazione

REFERENTE a. Bottaro TEL. 2243

NOTE: 65618

RICEVUTA DALL'U.D.RAGIONERIA GENERALE IN DATA 28/3/12 FIRMA [Signature]

TRASMESSA DALL'U.O. ~~SECRETARIA~~ IN DATA 28/3/12 FIRMA [Signature]

RICEVUTA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

TRASMESSA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

RICEVUTA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

TRASMESSA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

RICEVUTA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

TRASMESSA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

RICEVUTA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

TRASMESSA DA U.O. _____ IN DATA _____ FIRMA _____

RICEVUTA DA UFFICIO PROPONENTE IN DATA _____ FIRMA _____

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
16/03/2012
Protocollo n°0010323/12

1° Dip. 1° U.D.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
16 MAR 2012
1° DIPARTIMENTO - U.D.

Sig. Dirigente del 1° Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali
Politiche Culturali.
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98122 MESSINA

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Buzzanca con la presente aderisce alle condizioni contenute nella Sua nota raccomandata prot. 6393/12 del 21/02/2012.

Nel contempo, autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

Si significa, altresì, che la restante somma a codesta spett.le Provincia Regionale di € 3.124,50= verrà versata tramite bonifico bancario presso il Tesoriere Provinciale UNICREDIT S.P.A. , nel più breve tempo possibile, dandone comunicazione alla S.S..

Messina 06/03/2012

Dott. Giuseppe Buzzanca

1195/06
16 MAR 2012

AB

1° DIP Legale

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
28 APR 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

All'Ill.mo Sig. Presidente
della Provincia Regionale di Messina
Palazzo dei Leoni
Corso Cavour
MESSINA

Il sottoscritto Dott Giuseppe Buzzanca, imputato nel procedimento n. 9271/01 R.G.N.R. - n. 637/08 R.G. Trib., con la presente trasmette copia della sentenza n. 1667/08 con cui il Tribunale di Messina, seconda sezione penale, lo ha assolto, per non avere commesso il fatto, dai reati allo stesso ascritti, che sarebbero stati compiuti nella sua qualità di Presidente p.t. di codesta Provincia Regionale.

Pertanto, chiede che gli venga rimborsata la somma pagata all'Avv. Laura Autru Ryolo, proprio difensore nel giudizio succitato e, a tal fine, allega:

- o Copia della sentenza n. 1667/08 del Tribunale di Messina, seconda sezione penale, con attestazione che la stessa è passata in giudicato;
- o Fattura n. 6/2011 dell'avv. Laura Autru Ryolo;
- o Parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 2.2.2011.

Distinti saluti

Messina, 27.04.2011

Dott. Giuseppe Buzzanca



PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
04/05/2011
Protocollo n°0016547/11

1729/UL
05 MAG. 2011

AUTRU RYOLO

studio legale

Messina, 0
98122 MESSINA - Via Cesare Battisti, 155
Tel. 090.718559 Pbx - Teletax 090.717790

Messina, 8 febbraio 2011

Dott. Giuseppe BUZZANCA
Via E.Lombardo Pellegrino
Messina

C.F.: BZZ GPP 54°02 A 638C

Avv. LAURA AUTRU RYOLO
C.F.: TRRLRA62R66 F158D
P. IVA: 01375270830

Fattura n. 06/11 concernente la Sua difesa nel procedimento penale
9271/01 NR- 637/08 R.G. Tribunale Messina.-

Spese non imponibili per richiesta parere

Bolli	€	29,24
Tassa parere	€	285,75
Onorari	€	5.715,00
CNPA 4%	€	228,60
IVA 20%	€	<u>1.188,72</u>
Totale	€	7.447,31

29 MAR 2012

Per quietanza

Avv. Laura Autru Ryolo


N. 9271/01 R.G.N.R.
N. 637/08 R.G. TRIB.
N. 1667/08 SENT.



TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Maria Vermiglio, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 637/08 R.G. TRIB. a carico di:

BUZZANCA Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 02/01/1954, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Lo Castro e difeso di fiducia dagli Avv.ti Andrea Lo Castro e Laura Autru Ryolo del foro di Messina;

LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO

A) *Reato p. e p. dall'art. 7 c.7 DPR. 303/56 in relazione all'art. 58 lett.A) perché, n. q. di rappresentante legale della Provincia di Messina e di datore di lavoro degli uffici c/o i locali ex LAI via S. Paolo, consentiva che, presso detti locali, la quasi totalità delle finestre dello stabile con apertura verso l'interno creasse situazioni di pericolo per i lavoratori e per gli utenti.*
Acc. in Messina il 4/10/02.

B) *Reato p. e p. dall'art. 13 commi 2 e 6 d.P.R. 547/55 (senz. Dall'art. 389 lett. c dello stesso decreto) perché nella qualità e nei locali suindicati, consentiva che le vie di emergenza degli uffici P.I., Artigiano Centro per l'Impiego, risultassero ingombrate da materiali vari (armadi, poltrone, divani ecc.).*
Acc. in Messina il 4/10/02.

C) *Reato p. e p. dall'art. 374 d.P.R. 547/55 (senz. Dall'art. 389 lett. b dello stesso decreto) perché, nella qualità e nei locali su indicati, sebbene l'intervento di ristrutturazione effettuato nei locali al primo piano dall'ala nord dell'edificio ospitanti gli uffici della Pubblica Istruzione avesse permesso il recupero degli stessi, consentiva che, buona parte dei rimanenti locali dell'edificio, nel loro complesso, non fossero tenuti in buono stato di conservazione per la presenza in numerosi punti del tetto delle pareti di segni di umidità e scrostamenti degli intonaci, per la tinteggiatura delle pareti ormai vetusta, per la presenza di vetri rotti alle finestre etc.*
Acc. in Messina il 4/10/02.

Con le conclusioni, come da verbale, del Pubblico Ministero dott. Vittorio Lo Giudice (v.p.o) e dell'Avv. Laura Autru Ryolo anche in sostituzione dell'Avv. Andrea Lo Castro).

Con l'assistenza del cancelliere B3 dott. Loredana Schepisi.

§

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 26 giugno 2007 la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, su ricorso dell'odierno imputato avverso alla sentenza di primo grado n. 1454/05 emessa in data 10 ottobre 2005 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, annullava la sentenza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Messina.

Con decreto dell'otto aprile 2008 Giuseppe Buzzanca veniva citato a comparire dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati descritti in rubrica.

All'udienza del 21 ottobre 2008 le parti concludevano come da verbale e questo Giudice pronunciava la presente sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

I reati contestati all'imputato commessi in permanenza fino al 4 ottobre 2002 si sono già prescritti il 26 luglio 2007.

Questo Giudice reputa, tuttavia, che debba essere accolta la richiesta assolutoria formulata dalla difesa del Buzzanca, non essendo a lui ascrivibili le contestazioni indicate in epigrafe.

Giuseppe Buzzanca, all'epoca dei fatti di causa, Presidente della Provincia di Messina, è stato citato dinanzi a questo giudice per rispondere di alcuni reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, perché nella sua qualità ed in quella conseguente di datore di lavoro, avrebbe consentito presso i locali dell'ex IAI che la quasi totalità delle finestre degli uffici avessero una apertura verso l'interno, esponendo, pertanto, gli impiegati a fonti di pericolo per la loro incolumità, avrebbe tollerato, senza intervenire, nonostante le sollecitazioni di alcuni dirigenti, che le vie di uscita dei locali fossero ostruite dalla presenza di materiali ingombranti, quali poltrone, armadi e divani ed, infine, non avrebbe provveduto a rimuovere i segni di umidità e di scrostamento sul tetto e sulle pareti di alcuni uffici, omettendo di provvedere ad una nuova tinteggiatura dei locali ed alla sostituzione di alcuni vetri rotti delle finestre.

Dalla lettura dei suddetti capi di imputazione si desume, pertanto, che gli interventi, di cui è contestata l'omissione, consistevano nella semplice pulizia dei locali, nello sgombero delle vie di uscita d'emergenza, nella tinteggiatura delle pareti e nella sostituzione dei vetri alle finestre.

E' noto che nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro - ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, deve intendersi, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n.626 del 1994, il dirigente al quale spettano poteri di gestione, compresa la titolarità di autonomi poteri decisionali ed anche di spesa.

L'art. 2 lett. b) del d.lgs. 626/1994, così come risulta riformulato dall'intervento correttivo del d.lgs. n. 242/1996, dopo aver fornito la nozione generale di datore di lavoro, nel II periodo, stabilisce che: "Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora n. 165/2001), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

Si desume dalla lettura della disposizione normativa che la nozione in questione si basi su tre elementi portanti: i primi due, qualifica dirigenziale e potere di gestione, considerati unitariamente, individuano un primo criterio selettivo della fattispecie, il terzo, invece, ossia la preposizione di un funzionario privo della qualifica dirigenziale ad un ufficio avente autonomia gestionale, individua il secondo criterio.

Ne consegue che le competenze e le responsabilità per la gestione della sicurezza sono attribuite ai dirigenti e non anche a coloro che rivestono cariche di direzione politica, come ministri, sindaci, assessori, presidenti delle giunte regionali o provinciali.

Detta scelta appare a ben vedere conforme alle linee guida del processo di riforma del pubblico impiego che, oltre a privatizzare il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, ha portato a distinguere in maniera sempre più netta la funzione di indirizzo politico-amministrativo, spettante agli organi di governo, dalla funzione di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, spettante alla dirigenza (v. art. 4, d.lgs. n. 165/2001).

Si è affermato, tuttavia, che l'introduzione delle norme richiamate non comporti l'esclusione di ogni responsabilità dell'organo elettivo, giacché questi precetti dovevano essere coordinati con il principio generale, non derogato in tema di responsabilità penale per l'applicazione e l'osservanza della normativa di prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, dell'effettività della gestione del potere in considerazione della protezione accordata dalla Costituzione ai fondamentali diritti inerenti alla legislazione infortunistica.

Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte in materia rimarrebbe in capo al sindaco, agli assessori, ai presidenti delle giunte regionali e provinciali, una posizione di garanzia nel senso che, pur operando negli enti locali l'istituto della delega di funzioni in favore di un soggetto che non può rifiutarla, rimane in capo agli organi elettivi una concorrente responsabilità in caso in cui siano stati informati dai dirigenti delle inadeguatezze dei locali o di altri problemi ed abbiano

assunto un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza (in questo senso anche Cass. pen., n. 8585 del 2000 e la sentenza: Cass. pen., n. 257/2001).

L'intervento dell'organo elettivo e la conseguente responsabilità penale di colui che riveste una carica politica presuppone, tuttavia, che egli sia non solo informato delle carenze strutturali degli edifici da parte degli organi di amministrazione attiva, ma anche che i difetti riscontrati siano *permanenti e strutturali e non occasionali o ordinari, giacchè soltanto per le deficienze permanenti e strutturali si richiede la comunicazione espressa o, comunque, la conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice.* (Vedi la motivazione della sentenza della Suprema Corte, sez. III, n.8585/00, Philippe D.).

Alla luce dei principi su esposti le contravvenzioni contestate all'imputato non sono in alcun modo a lui attribuibili, giacché potevano e dovevano essere eliminati da chi era onerato (dirigente e responsabile dei servizi di manutenzione).

Giova rilevare, innanzitutto che, per quanto concerne la prima omissione contestata al Presidente della Provincia relativa all'aver consentito che la quasi totalità delle finestre degli uffici presso i locali ex IAI avessero una apertura verso l'interno, non è emerso dalle risultanze dibattimentali quale fosse in concreto la situazione di pericolo che l'apertura delle ante delle finestre verso l'interno avesse determinato.

L'art.7 comma 7 d.p.r. n. 303/56 dispone, infatti, che le finestre devono poter essere aperte e chiuse con tutta sicurezza e che quando sono aperte devono essere posizionate in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

Di per sé, pertanto, l'apertura delle ante verso l'interno non comporta il verificarsi di una situazione di pericolo, perché sta all'attenzione del personale che lavora nello stabile posizionale in sicurezza.

Ne deriva, quindi, che non può essere ascritta all'imputato una responsabilità penale per un fatto, il corretto posizionamento delle ante delle finestre, che poteva essere quotidianamente garantito con l'uso di un servizio di vigilanza da parte del dirigente o funzionario dell'ufficio, non potendosi pretendere che il presidente della Provincia, pur informato del problema, dovesse recarsi giornalmente presso i suddetti uffici per controllare la posizione delle finestre.

Per quanto concerne, invece, le altre contravvenzioni di cui ai capi b) e c) della rubrica occorre osservare che le omissioni contestate al Presidente della Provincia consistono in banali interventi di manutenzione ordinaria, giacché consistono nella rimozione dalle vie d'uscita degli uffici dei materiali ingombranti che ostruivano il passaggio, nella tinteggiatura dei locali e nella sostituzione dei vetri di alcune finestre dello stabile.

E' evidente che detti lavori comportando un minimo onere economico, come peraltro sostenuto durante la deposizione dallo stesso Calabrò, nominato datore di lavoro dal Presidente un anno prima dei fatti per cui è processo, non richiedevano un diretto interessamento dell'organo elettivo, potendo essere realizzati dal datore di lavoro in collaborazione con i dirigenti degli uffici interessati mediante l'impiego di ordinari poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane.

Del resto lo stesso Calabrò, sentito in dibattimento, pur negando di avere gli strumenti necessari per rendere a norma gli ambienti di lavoro, ammetteva che alcuni interventi di natura minore (tra i quali rientravano di certo quelli oggetto dei capi di imputazione, trattandosi di banali interventi di sistemazione dei locali) avrebbero potuto essere assicurati con le risorse disponibili, allocate nei capitoli di spesa degli uffici tecnici.

Quanto alla pulizia, rilevava, peraltro, che il relativo servizio era attribuito ai *Servizi Generali* che sovrintendeva alla pulizia ed alla sistemazione dei locali da un punto di vista igienico - sanitario. E' chiaro, pertanto, che per liberare le vie di uscita degli uffici dai divani e dalle poltrone che le ostruivano non era il Presidente della Provincia a dovere intervenire esercitando i suoi poteri di vigilanza, ma bastava che i servizi generali si attivassero per la sistemazione dei locali, rientrando tale attività nell'ambito delle loro specifiche competenze. (Ad analoghe considerazioni è pervenuta la Suprema Corte con la citata sentenza n.8585/2000 nella parte della motivazione in cui spiega che la sistemazione dei condizionatori in modo che le bocchette d'aria non fossero dirette verso alcuni lavoratori per questione degli arredi dei locali non dovesse spettare al sindaco, bensì al responsabile del centro, rientrando negli interventi ordinari di manutenzione).

Per quanto concerne, infine, l'ultima contravvenzione contestata al capo c) della rubrica all'imputato preme considerare che anche gli interventi di tinteggiatura dei locali e di sostituzione dei vetri alle finestre ad avviso di questo giudice non richiedevano un intervento del Presidente della Provincia, rientrando tali lavori nella normale amministrazione cui potevano fare fronte il datore di lavoro ed i dirigenti con gli ordinari poteri di spesa.

E' evidente, pertanto, che pur rimanendo in capo all'organo di governo un dovere di controllo sull'operato degli amministratori ed un obbligo di intervento qualora i dirigenti non intervengano per rimuovere le situazioni di pericolo, ciò non comporta una automatica responsabilità penale del presidente della Provincia per l'omesso controllo e per il mancato intervento, nonostante sia stato informato delle deficienze riscontrate nello stabile.

Occorre distinguere, infatti, la responsabilità politica del presidente dalla responsabilità penale che, proprio in virtù della natura personale di tale responsabilità non può automaticamente ascrivarsi all'organo elettivo, ma presuppone una sua inerzia colpevole.

Orbene nel caso di specie deve considerarsi che la tipologia di interventi omessi dal datore di lavoro e contestati all'odierno imputato al capo c) della rubrica non presupponeva l'uso di notevoli spese, trattandosi di lavori banali e di ordinaria amministrazione, sicché il datore di lavoro avrebbe potuto provvedere alla loro esecuzione anche senza l'impiego di fondi speciali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti degli uffici competenti.

E' ovvio, infatti, che se il datore di lavoro non poteva provvedere alla sistemazione dei locali, tramite la semplice tinteggiatura delle pareti e la sostituzione delle finestre, dette opere potevano ugualmente essere realizzate dai dirigenti i quali usando i fondi a loro disposizione avrebbero dovuto intervenire congiuntamente, anziché declinare vicendevolmente la responsabilità per le omissioni riscontrate.

Del resto lo stesso Calabrò, escusso all'udienza del 21 giugno 2005 rilevava che per gli interventi di ordinaria amministrazione egli, nella qualità di datore di lavoro, interloquiva direttamente con i dipartimenti interessati che eseguivano, ciascuno per la propria parte i lavori necessari affrontandoli con i propri capitoli di spesa: *"Se si tratta di pulire straordinariamente, se si tratta di spostare mobili di una certa entità, se si tratta di far sì che vengano rimosse non con somme eccezionali, ostacoli di ordinaria amministrazione, allora interviene il responsabile della sicurezza che erano Alibrandi e Celi, a parte il fatto che c'è scritto anche da Celi in questa nota, anche il dirigente del dipartimento, laddove ci sono i dipendenti ed un datore di lavoro. Per spostare un tavolo sono responsabile io, ma mi devo attivare come dirigente di quel servizio. Per il resto come dicevo viene chiamata in causa l'amministrazione attiva"*. (Vedi la deposizione di Calabrò Antonino resa all'udienza del 21 giugno 2005, pagg. 12,13).

Se è così, il presidente della provincia non aveva un obbligo di intervento per i lavori di ordinaria amministrazione come quelli indicati ai capi b) e c) dell'imputazione, spettando ai vari dirigenti ciascuno per il settore di competenza intervenire con i propri fondi al rispetto delle norme di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

Il Buzzanca, peraltro, una volta informato dell'ispezione da parte dell'Ufficio Usl 5 di Messina si è attivato con il responsabile della sicurezza l'architetto Frisone, dirigente del dipartimento edilizia, affinché tutti gli uffici interessati provvedessero con urgenza all'esecuzione dei lavori, impegnandosi con la massima celerità e con collaborazione reciproca all'esecuzione a regola d'arte degli interventi.

E' chiaro, pertanto, che l'organo elettivo, avendo distribuito le competenze specifiche in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro tra i dirigenti, li invitava ad attivarsi nell'ambito delle loro competenze, non dovendo intervenire direttamente, avendo trasferito agli uffici autonomi poteri gestionali e di spesa e non dovendo esercitare su tali organi di amministrazione attiva alcun potere di controllo che spettava al datore di lavoro il dott. Calabrò che, per sua stessa ammissione, aveva il compito di coordinare tutti gli interventi dei dirigenti dei diversi settori.

Del resto in una provincia come quella di Messina, di notevoli dimensioni, proprio in virtù della ripartizione delle competenze fra i vari uffici, non è pensabile che al Presidente possano essere attribuiti poteri e responsabilità anche per culpa in vigilando per banali atti di amministrazione ordinaria.

Per tali ragioni deve pervenirsi ad una pronunzia assolutoria per l'odierno imputato non tanto perché con la nomina del dott. Calabrò aveva trasferito la carica di datore di lavoro ad un altro soggetto, che non aveva autonomi poteri di spesa, quanto piuttosto perché in virtù della ripartizione delle competenze tra le singole unità della provincia spettava ai dirigenti dei servizi Generali, addetti alla pulizia ed ai dirigenti degli altri uffici competenti, coordinati dal datore di lavoro, provvedere a rimuovere le situazioni contingenti di insalubrità momentanea degli ambienti.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Buzzanca Giuseppe dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Messina, 21 ottobre 2008

III GIUDICE
(dott. *Maria Ventaglio*)
Maria Ventaglio

Depositato in Cancelleria il

17-11-08

IL CANCELLIERE C3
(Dott. *Stefano Lancia*)

18 NOV 2008

IL S. PROCURATORE GENERALE
(dott. *Salvatore Scaramuz*)

Notifica estratto sentenza

05/01/2009

03 FEB. 2009

IL CANCELLIERE C1
Caterina Galvo

Sentenza divenuta Irrevocabile

06-3-2008

Me, 7-3-09

CANCELLIERE C1
D'Arrigo Mattia

È copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta da:

Aut. Laura De Tommaso Ryab of d.

Suzanne Fussey

Stanza, n. 4-2-2011

ES CANCELLATO

[Signature]
CANCELLARE CI
D'Artigo Mattia

Applicate marche da bollo
per € 12,41
sull'originale e/o richiesta



Milano - 2 - 2011

[Signature]
CANCELLARE CI
D'Artigo Mattia

13/11


On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Messina

Ho difeso il dott. Giuseppe Buzzanca,
imputato, nella qualità di Presidente della
Provincia di violazioni delle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel
procedimento penale 9271/01 N.R.

Il dott. Buzzanca è stato condannato in
primo grado dal Tribunale di Messina in
composizione monocratica. Avverso la
predetta sentenza, non appellabile, la
difesa ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del
gravame, ha annullato con rinvio la sentenza
impugnata.

In esito al giudizio di rinvio, e malgrado
la sopravvenuta maturazione di prescrizione,
il dott. Buzzanca è stato assolto per non
aver commesso il fatto con sentenza 1667/08,
pronunziata dal Tribunale di Messina e da
tempo divenuta definitiva.

Le questioni giuridiche affrontate erano
relative alla individuazione del datore di
lavoro nell'ambito della P.A., alla
distribuzione di responsabilità tra



dirigenti ed amministratori nella determinazione e nell'esercizio dei poteri di spesa, alla esistenza e consistenza di una residuale posizioni di garanzia in capo all'organo di rappresentanza politica. La rilevanza e complessità delle questioni giuridiche discusse resta attestata dall'impegno motivazionale del giudice di primo grado e dalla rilevanza attribuite alle stesse, così come prospettate dalla difesa, dalla Corte di Cassazione.

Il vantaggio ricevuto dal cliente, malgrado la modesta pena irrogata in primo grado, è da ricercarsi nel discredito che avrebbe ricevuto, nella ipotesi di condanna, quale organo politico, nella eventuale responsabilità contabile e civile, nell'evitare, essendo per posizione politica potenziale destinatario naturale di svariate indagini, il cumulo di sentenza di condanne. Ciò posto, si rassegna distinta degli onorari chiedendo la emissione di parere di congruità.

Giudizio di primo grado

Informative (5)

€ 60,00

Sessioni (3)	€ 180,00
Esame e studio (3)	€ 180,00
Partecipazione a n. 3 udienze	€ 180,00
Esercizio att. difensive (2)	€ 560,00
Assistenza discussione altri	€ 280,00
Discussione	e 330,00
Giudizio di cassazione	
Informative (3)	€ 120,00
Sessioni (2)	€ 300,00
Esame e studio (3)	€ 450,00
Redazione ricorso	€ 1.500,00
Giudizio di rinvio	
Informative (2)	€ 30,00
Sessioni (2)	€ 120,00
Esame e studio (2)	€ 120,00
Partecipazione all'udienza	€ 60,00
Assistenza discussione altri	€ 280,00
Discussione	€ 330,00
Riepilogo	
Onorari primo grado	€ 1.770,00
Onorari giudizio cassazione	€ 2.370,00
Onorari giudizio di rinvio	<u>€ 940,00</u>
Somma	€ 5.080,00
Spese generali 12,5%	<u>€ 635,00</u>
Totale	€ 5.715,00

ORDINE AVVOCATI MESSINA

data del giorno 02-02-11

IL CONSIGLIO



sta la superiore istanza per ottenere il parere sulla liquidazione degli onorari;
rito il relatore;
aminati i documenti prodotti;
siderati la natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e
lle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della
ro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento, del pregio dell'opera
estata, dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; nonché
grado dell'Autorità adita ed all'attività svolta dal difensore innanzi al
udice Tribunale di Messina (R.G. 424/05) - Cassazione (R.G. 5421/2007) - Trib. Me (R.G. 637/08)
ll'interesse di Buzzecca Giulia

ste le tariffe Forensi applicabili nella fattispecie

ESPRIME IL PARERE

re all'avv. Laura Antonia Ryolo

ano dovuti, oltre IVA e CPA, i seguenti importi:

onorari	€	<u>5.080,00</u>
ese generali 12,50% ex art.15 tariffa	€	<u>635,00</u>
Totale	€	<u>5.715,00</u>

uro €/NDUEMILASETECENTOQUINDICI/00

dà atto che l'istante ha dichiarato di aver ricevuto - a titolo di acconto -
importo di € _____ (euro _____)

Il Segretario

Il Presidente

positato in Segreteria il 02-02-11

Il Coordinatore di Segreteria

ORDINE AVVOCATI
- MESSINA -

E' Copia conforme all'originale

Messina 08/02/11



Il Coordinatore di Segreteria
Dott. M. G. Caraffano

Diritti € 285,75

Consiglio dell'Ordine Avvocati

Palazzo di Giustizia - 98121 MESSINA
Tel. e Fax 090.713610 - 713618

Codice Fiscale 90.005.750 R.R. ricevuta n. 510

Aw. AUTRU RYOLO LAURA

importo versato Euro 285,75

per PARCELLE

13/11

MESSINA, li 08/02/2011

Per il Tesoriere _____

11



Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale
per la Regione Siciliana
Via F. Cordova, 76
90143 Palermo
Fax 0915015388
Servizio Contenzioso
Amministrativo-Contabile

Palermo, 18/03/2009

PROVINCIA REGIONALE - MESSINA -
31 MAR 2009
Prot. N. 11964

Alla PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA
UFFICIO LEGALE
VIA XXIV MAGGIO
MESSINA

Prot. n. S.2. 6839/2009 P

Oggetto: Sentenza relativa al giudizio n. 50350 del registro di segreteria – Comunicazione di cancelleria.

A norma delle vigenti disposizioni si comunica che in data 18/03/2009 è stata pubblicata la sentenza n.709/2009 relativa al giudizio in oggetto, promosso dal Procuratore regionale contro BUZZANCA Giuseppe avente il seguente dispositivo:

OMISSIS

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando: VEDI ALLEGATO.

L'Assistente Amministrativo

(Dr.ssa Caterina Giambanco)

1051 3005

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
31 MAR 2009
1° DISTR. LEG. - 1° U.D. <i>[Handwritten signature]</i>

1732/131
01 APR. 2009

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

CONDANNA Buzzanca Giuseppe al pagamento, in favore della Provincia Regionale di Messina, della somma di € 11.160,00 (undicimilacentosessanta/00), corrispondente al coacervo dei compensi periodicamente erogati dall'Amministrazione per l'illegittimo incarico professionale conferito al sig. Mussillo Samuele con la determinazione presidenziale n.353 del 23.12.2002;

STATUISCE che, con riferimento a ciascuno degli esborsi sostenuti (nell'arco temporale dal luglio 2003 all'agosto 2004) dall'Amministrazione Provinciale per la causale sopra indicata, il Buzzanca è obbligato a versare quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti eseguiti in favore del Mussillo (analiticamente elencati nel tabulato allegato alla nota n.10955, datata 3.3.2008, dell'Ufficio Legale della Provincia) e sino alla pubblicazione della presente sentenza di condanna;

DISPONE che sull'onere risarcitorio posto a suo carico, così rivalutato, il Buzzanca debba corrispondere gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione di questa sentenza e sino all'integrale soddisfo, da parte sua, del credito erariale;

CONDANNA, infine, il medesimo convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio, che, a tutt'oggi, vengono quantificate in € 217,69.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 27.11.2008.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Valter Del Rosario

F.to dott. Luciano Pagliaro

sentenza pubblicata a Palermo in data 18 marzo 2009

il funzionario di cancelleria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele